

Allegato "A"
Rep. n. 21.544
Racc. n. 11.456

STATUTO

"FONDAZIONE PROGETTI LAVORO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE PROGETTI LAVORO - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE PROGETTI LAVORO - ETS".

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Alba (CN).

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 – Scopo

3.1. La Fondazione persegue i propri scopi attraverso l'organizzazione e la gestione di attività e servizi, residenziali e diurni, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, anche nei confronti dei propri associati quando si tratti di persone con forte svantaggio sociale.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Art. 4 – Oggetto

4.1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone l'accoglienza e l'assistenza di persone in stato di particolare necessità previo accertamento sulla possibilità di offrire loro un valido servizio. Si propone inoltre di creare per i propri associati uno spazio culturale mediante convegni, incontri di studio e di aggiornamento.

L'accoglienza può avere carattere temporaneo in funzione del recupero e dell'inserimento in una normale e duratura condizione di vita.

Non è esclusa una permanenza più prolungata, qualora lo esigano le condizioni dei soggetti accolti e la Comunità sia in grado di rispondere in modo positivo.

Pur senza preclusione, almeno ideale, per alcuna persona, l'attenzione è rivolta prioritariamente alle persone in condizione di fragilità e/o di ridotta autonomia a causa di limitate o insufficienti condizioni psico-fisiche, familiari e/o ambientali.

I responsabili della Fondazione si riservano il diritto e il dovere di esaminare attentamente ogni richiesta e di decidere sull'ammissibilità o meno dei richiedenti, e, in base alle reali possibilità della struttura, di offrire interventi

appropriati al caso in oggetto, anche in base al bene degli ospiti già presenti.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 CTS).

Art. 5 – Volontari e Lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6 – Durata

6.1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato, in dipendenza della necessità cui è destinata e della collaborazione volontaria su cui regge.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Art. 7 – Patrimonio Iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (Euro trentamila virgola zero zero).

Art. 8 – Incremento del Patrimonio e Entrate

8.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

8.2. Tutti gli apporti, le elargizioni e le entrate conseguite che non sono specificamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché i redditi derivanti dal patrimonio, possono essere utilizzati dalla Fondazione per finanziare la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 9 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere

superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile.

Art. 10 – Irrepetibilità di apporti e versamenti e divieto distribuzione

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso (e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto), non attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

10.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso con la Fondazione.

Titolo III – Sistema di governance

Art. 11 – Organi

11.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente"), il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) Presidente Onorario (se nominato);
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere (se nominato)
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Art. 12 – Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

12.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente Onorario e il Segretario e disporne la revoca;
 - b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
 - c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
 - d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
 - g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
 - h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
 - i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
 - l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
 - n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.
- 12.3.** Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo colle-

giale.

Art. 13 – Composizione del Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da quattro a sei Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e, se nominato, il Presidente Onorario.

13.2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che non abbiano i requisiti di onorabilità, di professionalità, di indipendenza, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.3. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Presidente Onorario, a Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 – Durata della carica

14.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

14.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

14.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica affinché faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

14.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 15 – Convocazione e Deliberazione del Consiglio Direttivo

15.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo, con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

15.2. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

15.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

15.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

15.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

15.6. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro 10.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

15.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri

in carica.

15.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

15.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.16 - Presidente e Vice Presidente

16.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'ente e al medesimo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

16.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

16.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

16.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 - Segretario e Tesoriere

17.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della

Fondazione, svolge la funzione di verbalizzazione (salvo i casi in cui tale funzione è affidata dalla legge o dal Presidente al Notaio) delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

17.2. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente Onorario della Fondazione

18.1. Presidente Onorario a vita della fondazione è il signor Giuseppe Braida. Il Presidente Onorario ha la facoltà di partecipare con voto ai lavori di tutti gli organi collegiali della Fondazione.

Art. 19 – Organo di Controllo

19.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

19.2. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

19.3. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consultivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

19.4. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

19.5. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso.

19.6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

19.7. In caso di organo collegiale si osservano le norme di convocazione, di costituzione, e di deliberazione dettate per il Consiglio Direttivo.

Art 20 – Esercizio della funzione di revisione legale

20.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore Legale solo ove si verifichino i presupposti di legge per la sua obbligatorietà o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La funzione di revisore legale, qualora nominato, è svolta da persone fisiche o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il secondo comma del precedente articolo.

Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Titolo IV – Bilanci, libri e scritture

Art 21 – Esercizi

21.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art 22 – Libri della Fondazione

22.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Art 23 – Devoluzione del patrimonio

23.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo.

F.to Braida Giuseppe

F.to Edo Milanese

F.to Marmo Cinzia

F.to Maurizio Sartore

F.to Francesco Cordero

F.to Franco Biglino

F.to Romina Battaglino

F.to Maurizio Marelli teste

F.to Paolo Tibaldi teste

F.to Maria Luisa Stoffo Notaio